

**DECRETO LEGGE RISTORI QUATER SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ**

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il D.L. 157/2020, "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" c.d. Decreto Ristori-quater.

Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità nonché del relativo coordinamento con quanto introdotto dai decreti precedentemente emanati.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap</p> <p>Per i soggetti che applicano gli Isa, viene confermata la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, come prevista dall'articolo 98, D.L. 104/2020.</p> <p>Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;• ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici di cui agli Allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30, D.L. 149/2020, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o comensi nonché al calo del fatturato o dei corrispettivi;• agli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30, D.L. 149/2020. <p>I versamenti sospesi, con esclusione di quelli dei soggetti Isa, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 42-<i>bis</i>, D.L. 104/2020, slitta al 30 aprile 2021 il termine per il versamento, in caso di errata applicazione delle disposizioni del</p>



comma 3 dell'articolo 24, D.L. 34/2020, dell'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.

Di seguito si fornisce uno schema di sintesi

Proroga unico o II acconto 2020 in scadenza il 30.11.2020

Riferimento normativo	Soggetto	Requisiti	Nuova scadenza
Art. 98 D.L. 104/2020 - Decreto Agosto	Contribuente ISA Forfettari e minimi Soggetti che partecipano a società, associazioni ecc. con requisiti	- ricavi 2019 < a 5.164.569 - diminuzione 33% fatturato I semestre 2020 vs I semestre 2019 - sede operativa/domicilio fiscale territorio nazionale	30.4.2021
Art. 6 D.L. 149/2020 – Decreto Ristori Bis	Contribuente ISA Forfettari e minimi Soggetti che partecipano a società, associazioni ecc. con requisiti	- ricavi 2019 < a 5.164.569 - Attività tabella 1 e 2 D.L. Ristori bis; - sede operativa/domicilio fiscale "zona rossa" al 26.11.2020	30.4.2021
Art. 6 D.L. 149/2020 – Decreto Ristori Bis	Contribuente ISA Forfettari e minimi Soggetti che partecipano a società, associazioni ecc. con requisiti	- ricavi 2019 < a 5.164.569; - Attività ristorazione; - sede operativa/domicilio fiscale "zona arancione" al 26.11.2020	30.4.2021
Art. 1 D.L. 157/2020 – Decreto Ristori Quater	Contribuente NO ISA	- ricavi 2019 < a 50 milioni; - diminuzione 33% fatturato I semestre 2020 vs I semestre 2019 - sede operativa/domicilio fiscale territorio nazionale	30.4.2021
Art. 1 D.L. 157/2020 – Decreto Ristori Quater	Contribuente NO ISA	- Attività tabella 1 e 2 D.L. Ristori Bis; - sede operativa/domicilio fiscale "zona rossa" al 26.11.2020	30.4.2021



	Art. 1 D.L. 157/2020 – Decreto Ristori Quater	Contribuente NO ISA	- Attività ristorazione; - sede operativa/domicilio fiscale "zona arancione" al 26.11.2020	30.4.2021
Articolo 2	Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre Viene prevista la sospensione, per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019, dei termini scadenti a dicembre 2020 relativi: a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, ex articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta; b) ai versamenti Iva; c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. La sospensione si applica anche: - ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, successivamente al 30 novembre 2019. - a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: <ul style="list-style-type: none">• ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;• ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30, D.L. 149/2020,• ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, D.L. 149/2020 o che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di <i>tour operator</i>, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30, D.L.149/2020. I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili			



di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Di seguito si fornisce uno schema di sintesi

Sospensione versamenti mese di dicembre art. 2 D.L. 157/2020 – Ristori Quater			
Soggetto	Requisiti	Versamento sospeso	Nuova scadenza
Impresa / lavoratore autonomo	- ricavi 2019 < a 50 milioni - diminuzione 33% fatturato novembre 2020 vs novembre 2019; - sede operativa/domicilio fiscale territorio nazionale	- IVA di novembre; - acconto IVA; - ritenute lavoro dipendente; - contributi previdenziali	16.3.2021
Impresa / lavoratore autonomo	- inizio attività dal 1.12.2019 - sede operativa/domicilio fiscale territorio nazionale		
Esercente attività sospese art. 1, DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, centri benessere, ecc.)	- sede operativa/domicilio fiscale territorio nazionale		
Esercente attività dei servizi di ristorazione	- sede operativa/domicilio fiscale "zona arancione" e "zona rossa" al 26.11.2020		
Esercente attività di cui alla Tabella 2, DL n. 149/2020 Albergo, agenzia viaggi / tour operator	- sede operativa/domicilio fiscale "zona rossa" al 26.11.2020		

Articolo 4

Proroga termine definizioni agevolate

Il decreto Ristori quater ha previsto una ulteriore proroga al 1° marzo 2021 dei termini per il versamento:

- della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. rottamazione-*ter*, comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù del D.L. 119/2018, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo;
- della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, ex articolo 5, comma 1, lettera d), D.L. 119/2018;



	<ul style="list-style-type: none">- della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. rottamazione-<i>ter</i>, per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019;- della rata delle somme dovute a titolo di "saldo e stralcio" delle cartelle scadenti il 31 marzo 2020.
Articolo 6	<p>Estensione contributo a fondo perduto ex Decreto Ristori a ulteriori attività economiche</p> <p>Viene estesa l'erogazione del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1, D.L. 137/2020, il c.d. Decreto Ristori, anche ai soggetti che al 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e, ai sensi dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972, hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'Allegato 1 del decreto riportato in calce alla presente circolare.</p>
Articolo 8	<p>Soggetti esenti dal versamento Imu</p> <p>Viene precisato che le esenzioni Imu previste dall'articolo 177, comma 1, lettera b), D.L. 34/2020, articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), D.L. 104/2020 e articolo 9, comma 1, D.L. 149/2020, competono a qualunque soggetto passivo del tributo sugli immobili oggetto di agevolazione, sempre alla condizione se ti tratti anche del gestore dell'attività economica in esso esercitata. Possono quindi evitare di pagare il tributo su tali immobili anche (ad esempio) usufruttuari, concessionari, superficiari ed utilizzatori dei contratti di locazione finanziaria</p>
Articolo 9	<p>Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite</p> <p>Viene introdotta Nuova indennità pari a € 1.000 per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e degli incaricati alle vendite.</p> <p>Anche <u>ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali</u> che hanno <u>cessato</u> involontariamente il <u>rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020</u> e che abbiano svolto la <u>prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, al 30 novembre 2020</u>, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta <u>ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali</u>, che abbiano <u>cessato</u> involontariamente il <u>rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020</u> e che abbiano svolto la <u>prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, al 30 novembre 2020</u>.</p> <p>Parimenti, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai <u>lavoratori dipendenti e autonomi</u> che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati come segue:</p> <p>a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo</p>



compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere sempre al 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998 con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, al 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015;

b) titolari di pensione.

Un'indennità onnicomprensiva, sempre di 1.000 euro, viene riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso

cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità, al 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Sempre un'indennità pari a 1.000 euro viene riconosciuta rispettivamente a:

- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati** dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18, D.Lgs. 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16, D.Lgs. 81/2015;

- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati** dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.



	<p><u>Le presenti indennità non sono tra loro cumulabili.</u></p> <p>La <u>domanda per le indennità</u>, con esclusione di quella <i>una tantum</i>, deve essere <u>presentata all'Inps entro il 15 dicembre 2020</u> tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p> <p>Tutte le <u>indennità</u> di cui sopra <u>non concorrono alla formazione del reddito</u> e sono erogate <u>dall'Inps</u>, previa domanda.</p> <p><u>Viene, infine, previsto che le indennità di cui all'articolo 9, D.L. 104/2020, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro 15 giorni decorrenti dal 30 novembre 2020.</u></p>
Articolo 10	<p>Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</p> <p>Per l'anno 2020, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3, D.L. 137/2020, è incrementato di 92 milioni di euro.</p>
Articolo 12	<p>Sostegno ai settori del turismo e cultura e per l'internazionalizzazione</p> <p>Al fine di sostenere maggiormente uno dei settori più colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria, vengono incrementate le dotazioni dei seguenti fondi:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89, comma 1, D.L. 18/2020 di 90 milioni di euro per il 2021• il fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator di cui all'articolo 182, comma 1, D.L. 34/2020 di 10 milioni di euro per il 2020• il fondo per il settore della cultura di cui all'articolo 183, comma 2, D.L. 34/2020 di 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 <p>Viene previsto che i contributi percepiti non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.</p> <p>Inoltre, per tali contributi, in riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.</p>

**L'ALLEGATO 1 DEL D.L. 157/2020**

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%



461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofruttili freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%



461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.